



REPUBBLICA ITALIANA

378/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Carmela de GENNARO	Consigliere relatore
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha adottato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al **n.59586** del Registro di segreteria, promosso da

**SPECCHIO Valter Angelo** (c.f. SPCVTR54A16A015D), nato ad Accadia (FG), il 16.01.1954 e residente a Celano (AQ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Carlo Benedetti (pec: [carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it)) e dall'avv. Stefano Rossi (pec: [stefano.rossi@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:stefano.rossi@pecordineavvocatilaquila.it)) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele, n. 139 presso lo studio dell'avv. Carlo Benedetti

*contro*

- Procura Generale della Corte dei conti;

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

*avverso e per la riforma*

della sentenza n. 237/2021 depositata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo in data 6 ottobre 2021 e notificata in pari data.

*Visti* gli atti di appello;

*Esaminati* gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

*Uditi*, alla pubblica udienza del 7 luglio 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore consigliere Carmela de Gennaro, l'avv. Carlo Benedetti per l'appellante nonché il V.P.G. Giancarlo Astegiano per la Procura generale, come da verbale d'udienza.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione del 20 maggio 2016, la Procura regionale per la Regione Abruzzo conveniva in giudizio Specchio Valter Angelo, all'epoca dei fatti Direttore generale e Direttore *ad interim* del Settore "Progettazione OO.PP. e Ricostruzione" della Provincia de L'Aquila, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della citata Provincia, della somma di euro 478.357,00, oltre accessori.

L'azione si fondava sulla contestazione di una serie di irregolarità, aventi anche rilievo penale, emerse a seguito di indagini della Guardia di Finanza ed in particolare, sull'affidamento di lavori di ristrutturazione di edifici scolastici, compresa la sistemazione provvisoria degli studenti dei comuni di Avezzano e Sulmona,

mediante il ricorso alla procedura di somma urgenza (verbali del 18.08.2011 e del 20.08.2011), in assenza dei presupposti, per un importo complessivo di euro 4.783.575,13 ottenuto, secondo l'accusa, inducendo in errore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione per essere poi utilizzato a beneficio dei soggetti locatari e delle ditte incaricate dei lavori di sistemazione ed adeguamento delle anzidette strutture scolastiche.

In sintesi, il Procuratore regionale argomentava che l'abusivo affidamento dei predetti lavori, da parte dello Specchio - mediante improprie procedure di somma urgenza, una gestione amministrativa e contabile volutamente confusa, nonché il ricorso ad interpretazioni esorbitanti degli atti di progettazione - avrebbe comportato un aggravio di spesa per l'amministrazione stimabile, in via equitativa, nell'ordine del 10% dell'importo complessivo dei lavori, ivi inclusa anche la voce del "danno da disservizio".

All'esito dell'udienza pubblica del 13 dicembre 2016, la Sezione emetteva ordinanza n. 17 del 2017 con la quale disponeva la sospensione del giudizio contabile fino alla definizione, in primo grado, del correlato giudizio penale.

Riassunto il giudizio, all'esito dell'udienza del 9 febbraio 2021, il Giudice di primo grado emetteva la sentenza n. 237/2021 con la quale, osservava, in via preliminare, che l'esito del procedimento penale si era "rivelato solo di parziale aiuto ai fini della decisione" del giudizio contabile, anche in relazione alla frammentarietà del quadro

complessivo.

Quanto al merito, il Giudice di *prime cure* riteneva che, in base agli accertamenti risultanti dagli atti acquisiti, risultava provata l'illegittimità, sul piano amministrativo-contabile, della gestione delle somme ottenute dal Commissario Straordinario finalizzate alla risoluzione dei problemi relativi all'emergenza scolastica conseguente al sisma del 2009, ma riteneva "*arduo non solo stimare l'asserito maggior costo sopportato dall'amministrazione per effetto dei plurimi affidamenti diretti disposti dal convenuto (vieppiù per quelli fittizi, di importo e consistenza imprecisati) ma anche accertare la sussistenza della lievitazione stessa del costo, stante la variegata natura dei molteplici rapporti .... instaurati dall'amministrazione in quel periodo, mediante utilizzo dei fondi all'esame, in assenza di prove relative al maggior onere economico riferito a ciascuno dei rapporti stessi.*" In modo analogo, con riferimento alla sistemazione d'urgenza degli studenti del comune di Avezzano, osservava che non risultava comprovato, né allegato, che le presunte soluzioni alternative avrebbero comportato un risparmio del 10% dell'intero ammontare della spesa e che, anzi, "*l'elencazione stessa dei soggetti interessati, tra gli altri, dagli interventi di sistemazione d'urgenza degli studenti di Avezzano (tra cui anche associazioni sportive e religiose, palestre, parrocchie, altri soggetti verosimilmente estranei a logiche imprenditoriali) revoca in dubbio il postulato della sussistenza costante di un margine di sovrapprezzo del 10% subito dall'Amministrazione.*" In sostanza, il Giudice riteneva che non vi fosse alcuna certezza in merito

all'esistenza di un danno economico rinveniente dalla gestione impropria del coacervo dei fondi assegnati per la sistemazione degli studenti, per mancanza della relativa prova.

Diversamente, riteneva fondata la domanda risarcitoria relativa alla voce del "danno da disservizio", sulla base della considerazione che il servizio reso alla comunità amministrata fosse risultato inconciliabile con i canoni di trasparenza, pubblicità ed economicità imposti dalla legge. Poiché tale danno, per sua natura, è necessariamente oggetto di liquidazione equitativa, riteneva che esso potesse essere stimato nella misura proporzionale del 3% circa, dell'importo dei lavori e servizi complessivamente affidati.

Di conseguenza condannava Specchio Valter Angelo al pagamento, in favore della Provincia de L'Aquila, della somma di euro 150.000,00 (già comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre interessi fino al soddisfo.

Avverso la sentenza n. 237/2021 ha interposto appello lo Specchio deducendo i seguenti motivi di gravame.

***1. Sulla ipotizzata induzione in errore del Commissario per la Ricostruzione***

L'appellante, in primo luogo, precisa che le opere attenzionate dalla Procura regionale sono state finanziate con l'avanzo di amministrazione della Provincia e non con i fondi rinvenienti dalla legge n. 77/2009 e dalla delibera CIPE n. 47/2009 e che è stato proprio il Commissario Straordinario per la ricostruzione a riconoscere la

possibilità di agire in termini di somma urgenza, con i poteri e deroghe di cui all'O.P.C.M. n. 3753/2009 per qualsiasi tipo di lavori, indipendentemente dalla provenienza dei relativi finanziamenti.

Ribadisce, inoltre, di aver agito nella massima correttezza per quanto riguarda la gestione della sistemazione degli studenti i cui costi sono stati appostati nel quadro economico dei lavori di sistemazione degli edifici scolastici: per questo motivo, le ditte cui è stata affidata la sistemazione degli studenti risultano essere le stesse vincitrici degli appalti per l'adeguamento delle strutture scolastiche.

## ***2. Sulla procedura di accertamento dei debiti fuori bilancio utilizzata.***

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante rileva che la legittimità e la trasparenza delle operazioni troverebbero conferma proprio nella circostanza di essere ricorsi alla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Tale procedura, a parere dell'appellante, avrebbe garantito non solo la trasparenza nella spesa, ma anche una valutazione, da parte del Consiglio provinciale, in merito all'acquisizione del vantaggio in capo all'Ente e dell'effettività della situazione d'urgenza invocata (delibera C.P. n. 59 del 21.11.2012).

## ***3. Sulla somma urgenza***

L'appellante rimarca che la sussistenza dell'urgenza dei lavori era connessa all'obiettivo danneggiamento dei plessi scolastici del Liceo scientifico "V. Pollione" e all'imminenza dell'inizio dell'anno

scolastico. Del resto, l'Ente si era preventivamente attivato presso il Sindaco di Avezzano per avere la disponibilità di locali per ospitare gli alunni, ricevendo, però, risposta negativa; mentre la possibilità di ricorrere ad una turnazione degli studenti presso le strutture scolastiche rimaste agibili, fu osteggiata dai dirigenti scolastici di Avezzano e Sulmona riuniti in assemblea, alla presenza della Dirigente scolastica regionale, in data 15 luglio 2011. Evidenzia, inoltre, come la coesistenza di operai e studenti nel plesso scolastico risultasse espressamente inibita da norme imperative riguardanti la sicurezza sui cantieri.

Infine, per suffragare la legittimità del proprio operato, l'appellante richiama l'indicazione esplicita dell'U.S.C.R. che ebbe ad inviare a tutti i comuni ed alla Provincia un modulo ad uso del Sindaco o del Presidente della Provincia per richiedere somme per la sistemazione provvisoria degli studenti, completo di specificazione di criteri e procedure (depositato agli atti del giudizio).

Conclude, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata e per la dichiarazione di assenza di qualsiasi responsabilità (compresa anche quella per il danno da disservizio) a proprio carico.

La Procura generale, con memoria in data 15 giugno 2023, ha formulato le proprie conclusioni rilevando, in primo luogo, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Osserva la Procura generale che l'appellante, nella sostanza, ha richiamato le difese già formulate nel giudizio di primo grado e

disattese nella sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione e che, di fatto, costui non ha mosso alcuna contestazione avverso la sentenza, limitandosi a riproporre una lettura alternativa dei fatti che hanno condotto alla pronuncia di condanna.

L'assenza di specifiche e argomentate censure alle conclusioni del Giudice di primo grado, che ha accertato la sussistenza di un danno da disservizio, unico danno rilevante ai fini della condanna, renderebbe inammissibile l'impugnazione che richiamerebbe altri fatti e circostanze.

In via subordinata, e nel merito, la Procura generale osserva che l'accertamento del Giudice ha riguardato le modalità di gestione e le procedure seguite dall'appellante, ben descritte in sentenza, che hanno arrecato nocimento alla gestione dei fondi per far fronte all'emergenza scolastica ed alla complessiva azione amministrativa e non l'eventuale condotta diretta ad indurre in errore il Commissario straordinario per la ricostruzione.

Ritiene, poi, infondati ed inconferenti i richiami alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, atteso che, da un lato, il Consiglio provinciale si è limitato a riportare nella contabilità dell'ente le somme necessarie per la copertura dei costi di alcuni interventi, senza formulare alcuna valutazione sul comportamento tenuto dallo Specchio e, dall'altro, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della somma urgenza non giustifica i comportamenti da questi seguiti nella gestione dei fondi pubblici, i quali hanno, in parte, annullato i

benefici ricavati dalle spese effettuate.

La Procura conclude, quindi, per l'inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2023, le parti hanno ampiamente illustrato le contrapposte tesi insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare, va vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dalla Procura generale per asserita carenza di motivi specifici di impugnazione, nonché per avere richiamato, l'appellante, le difese già formulate nel giudizio di primo grado e disattese nella sentenza impugnata.

Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, le disposizioni in materia, ed in particolare gli artt. 324 e 434 c.p.c., il cui contenuto è ripreso dall'art. 190 c.g.c., vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati nella sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo

giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forma sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Non è, quindi, inammissibile il ricorso in appello che lasci evincere le ragioni della doglianza (lasciando dunque che si spieghi l'effetto devolutivo suo proprio), non incombendo, in capo all'appellante, oneri di forma particolari: *“non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia che l'appellante allegghi e tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”* (cfr. Cass. sent. n. 7675 del 19.03.2019).

E', pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi di appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte

espositiva e le conclusioni (v. Cass. sent. 30341/2019).

Ciò premesso, rileva il Collegio che lo Specchio è stato condannato al risarcimento del “danno da disservizio”, asseritamente conseguito alla Provincia de L’Aquila, per avere costui reso, alla comunità amministrata, un servizio, nel suo complesso, inconciliabile con il conseguimento della legalità, della efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. A fronte di tale contestazione, l’appellante ha svolto una puntuale critica in merito alle condotte contestategli, ritenute illegittime e, quindi, fonte del danno imputatogli, concludendo per la riforma della sentenza e l’esclusione di qualsiasi propria responsabilità, anche a titolo di colpa lieve.

Orbene, la piena comprensibilità del *quantum appellatum* e lo sviluppo, da parte dell’appellante, di un percorso logico alternativo a quello seguito dal giudicante in primo grado, lasciando operare l’effetto devolutivo del gravame, il cui fine è far rilevare l’asserita ingiustizia della pronuncia, depongono per il respingimento dell’eccezione di inammissibilità sollevata, in via preliminare, da parte appellata.

In relazione ai profili di merito, l’appellante, con i dedotti motivi di gravame, mira all’accertamento negativo della responsabilità amministrativa affermata in primo grado, con riferimento al danno da disservizio, mediante un ragionamento logico-giuridico che tende a confutare, non tanto la ritenuta illegittimità della propria azione, quanto l’asserita inefficacia, inefficienza e diseconomicità della stessa.

In sostanza, dalla lettura dell'atto di gravame emerge in modo inequivocabile l'intento dell'appellante di dimostrare di avere realizzato le finalità per le quali i fondi pubblici dovevano essere impiegati, senza alcun danno (né patrimoniale in senso stretto né da disservizio) per l'Ente provinciale.

Il motivo di gravame, come sopra sintetizzato, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Osserva il Collegio che, il Giudice di primo grado, in merito al danno da disservizio, ha individuato la sussistenza del nocumento nel quadro di complessiva disorganizzazione, di asserita illegittimità, inefficienza, inefficacia e diseconomicità dell'azione posta in essere da Specchio Valter Angelo individuando i relativi profili quantificatori con riferimento (3% circa) all'ammontare degli importi impiegati per l'affidamento dei lavori di sistemazione degli istituti scolastici risultati inagibili a seguito del sisma del 2009 e dei relativi alunni, in particolare quelli del liceo scientifico "V. Pollione" di Avezzano.

Parte appellante osserva che la pretesa risarcitoria sarebbe generica e sfornita degli elementi, anche presuntivi, di riscontro delle condotte illegittime, inefficienti ed inefficaci imputategli.

Orbene, il Collegio ritiene utile sottolineare che la più avvertita giurisprudenza contabile correla il danno da disservizio, nel settore della prestazione di servizi, al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali (cfr. Sez. I app. n. 253/2014), ovvero nei

costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa.

Il danno in questione viene, infatti, individuato come categoria sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione per cui la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio: il danno da mancata resa del servizio, il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II<sup>^</sup> n. 43/2020 e Sez. III<sup>^</sup> n. 159/2020); il disservizio da riduzione di efficienza (Sez. I<sup>^</sup> n. 523/2012; Sez. II<sup>^</sup> n. 293/2019); il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero ed il ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II<sup>^</sup> n. 8/2017), specificando, però, che i costi sostenuti da articolazioni amministrative nell'ambito dell'ordinario svolgimento di attività di controllo, ispettiva o di indagine non rappresentano uno sviamento delle finalità previste dalla legge, sicché non appare configurabile, nella specie, un danno da disservizio per quanto concerne le spese di indagine.

Fra le citate figure sintomatiche, la giurisprudenza include anche il disservizio conseguente all'"esercizio illecito di pubbliche funzioni",

il cui danno è definito anche come “danno da servizio apparente” o da “disservizio in senso ampio”, caratterizzato dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa che, per tale motivo, risulta “desostanziata” (Sez. II app. n. 43/2020, n. 247/2016); si tratta dei casi nei quali l’esercizio illecito delle pubbliche funzioni o del servizio abbia determinato un danno causato dallo sviamento di tali funzioni, dal fine pubblico al quale erano strumentali, a fini privati ed egoistici.

Tuttavia, la giurisprudenza è anche consolidata nel ritenere che, pur in presenza di fatti gravi come quelli sopra enunciati, il danno da disservizio per cui può procedersi al ristoro non può essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, in quanto esso va adeguatamente provato (*ex multis*, Sez. III app. n. 159/2020). Del resto, è appena il caso di sottolineare che il giudice contabile è il giudice del danno, ovvero della *deminutio patrimonii* subita da un’amministrazione pubblica, *sub specie* tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, ma non della mera legittimità del provvedimento o liceità del comportamento del soggetto agente.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la sussistenza di un danno da disservizio non sia stata adeguatamente provata al pari di quanto affermato dal Giudice di

*prime cure, nella sentenza impugnata, con riferimento al danno patrimoniale.*

Il Procuratore regionale, infatti, si è limitato a contestare il danno da disservizio come un mero “di cui” del danno patrimoniale affermando, in conclusione dell’atto di citazione, che *“Pertanto, si ritiene che il danno risarcibile possa essere determinato con addebito all’odierno convenuto, nella misura equitativa di € 478.357,00 ...”* e che *“... la predetta misura sia anche comprensiva del “danno da disservizio”, danno che ricorre nelle situazioni di mancato conseguimento della legalità, dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa anche per la presenza di un illecito abuso della funzione istituzionale da parte del convenuto per il perseguimento di interessi personali”*.

Tuttavia, nonostante le asserite attività illegittime poste in essere dallo Specchio, il Giudice di primo grado ha affermato che risultava arduo non solo stimare l’asserito costo sopportato dall’amministrazione per effetto dei plurimi affidamenti diretti disposti dal convenuto, ma anche accertare la sussistenza della lievitazione stessa del costo, in assenza di prove relative al maggior onere. Ha, poi, aggiunto che *“Anche le allegare ipotesi alternative “più convenienti” per la collettività possono trovare almeno parziale bilanciamento, in mancanza di convincenti elementi analitici di quantificazione del danno, nell’utilità comunque conseguita dalla collettività stessa, di cui al riconosciuto debito fuori bilancio.*

E ancora, che *“L’elencazione stessa dei soggetti interessati, tra gli altri, dagli interventi di sistemazione d’urgenza degli studenti di Avezzano (tra cui anche associazioni sportive e religiose, palestre, parrocchie, altri soggetti verosimilmente estranei a logiche imprenditoriali) revoca in dubbio il postulato della sussistenza costante di un argine di sovrapprezzo del 10% subito dall’amministrazione. Il danno economico rinveniente dalla impropria gestione del coacervo dei fondi affidati per la sistemazione degli studenti non può essere, quindi, liquidato equitativamente in proporzione all’intero importo gestito, non essendovi certezza neppure della relativa esistenza.”*

Sotto il profilo soggettivo, il Giudice ha anche affermato che *“In fattispecie, le numerose ed eclatanti irregolarità commesse dal convenuto potrebbero spiegarsi (in coerenza, del resto, con le conclusioni cui è giunto il giudice penale) non tanto con il proposito di far conseguire indebiti benefici a soggetti contigui, bensì più semplicemente con la mera insofferenza del convenuto verso il rispetto dei vincoli di legge od anche con l’intento, in capo al medesimo, di accreditarsi in sede locale come risolutore di situazioni emergenziali, o anche come dominus e decisore ultimo di ogni procedura”*.

Stante quanto sopra, il Giudice territoriale concludeva che alcun danno patrimoniale fosse conseguito alla Provincia de L’Aquila dalla condotta serbata dallo Specchio.

Orbene, il presente Collegio ritiene che le condotte tenute nella vicenda dallo Specchio, sebbene non esattamente rispondenti a canoni di regolarità e correttezza, tuttavia non possano essere tacciate di certa

inefficacia o diseconomicità, non essendo stato procurato alcun danno patrimoniale alla Provincia de L'Aquila, come già riconosciuto con la sentenza impugnata, e dovendosi ammettere che lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in favore degli alunni del liceo "V. Pollione", sia pure presso altre strutture, sia stato pienamente realizzato.

Osserva, inoltre, il Collegio che, né il Procuratore regionale, né il Giudice di primo grado, sono stati in grado di fornire la prova di eventuali ulteriori costi sostenuti dall'Amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull'organizzazione delle strutture e degli uffici della Provincia in conseguenza dei comportamenti dello Specchio, per il ripristino della funzionalità dell'Ufficio o per ricostruire, revisionare e rielaborare le pratiche oggetto del procedimento penale. Ne è riprova la circostanza che il Procuratore regionale ha quantificato l'ammontare del danno in questione ritenendolo genericamente ricompreso nell'ammontare complessivo della richiesta di condanna, mentre il Giudice di primo grado lo ha determinato ricorrendo ad una quota percentuale (3% circa) degli importi impiegati per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici e sistemazione degli alunni: criteri e parametri del tutto scollegati dalle figure individuate dalla giurisprudenza contabile quali sintomatiche del danno da disservizio.

Ritiene, perciò il Collegio che il danno da disservizio che lo Specchio è stato condannato a risarcire in favore della Provincia de

L'Aquila con la sentenza impugnata, non sia stato sufficientemente né adeguatamente provato.

In conclusione, per tutte le suddette motivazioni, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello proposto da Specchio Valter Angelo va accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata nei termini sopra esposti.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

### **PQM**

La Corte dei conti, Sezione Prima Centrale d'Appello definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **59586** del ruolo generale, lo accoglie e, per l'effetto, dispone la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 237/2021, depositata il 6 ottobre 2021, nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carmela de Gennaro

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 01/09/2023

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi